

3912 - Termini di scadenza per le revisioni veicoli

inPratica (Commento) a cura di: *Biagetti ing. Emanuele*

La circolazione dei veicoli da sottoporre alla revisione entro il 31.7.2020 è autorizzata fino al 31.10.2020 anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "Ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate (come peraltro previsto dalla vigente normativa). Nell'ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato precisato che la proroga:

- trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione;
- è operante "ope legis" (per effetto di una norma di legge) e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati;
- è estesa alle operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.

(v. DL 17.3.2020, n. 18 e circolare 23.3.2020, n. 1735. Modificato paragrafo 3912.1 e aggiunta nota 12).

Stabiliti i termini per i veicoli da sottoporre a revisione alla luce delle misure adottate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, se il termine:

- era già scaduto al 17.3.2020 o scade entro il 31.7.2020, la circolazione è consentita fino al 31.10.2020;
- scade successivamente al 31.7.2020, rimane valida la scadenza originaria (senza proroga);
- era già scaduto e per i quali è stata registrata una prenotazione oltre il 31.7.2020, la circolazione è consentita fino alla data della prenotazione accordata dal UMC.

(v. circolare DPS - MI 24.3.2020, n. 300/A2309/20/115/28. Modificato paragrafo 3912.1 e aggiunta nota 13)

Scadenze temporanee per le revisioni in sede UE durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, apposito regolamento UE recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia stabilisce che:

i termini relativi ai controlli tecnici relativi ai veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 e T5 che in base alle vigenti disposizioni avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra l'1.2.2020 e il 31.8.2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi;

la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra l'1.2.2020 e il 31.8.2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi;

gli stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati o non applicare la proroga;

gli Stati, comunque, non devono ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle suddette deroghe